

Rep N° _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010, addì 31 del mese di dicembre, avanti a me, XXXXXXXX, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. in data

E' stipulata la

CONVENZIONE

tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Dott. Antonio Manganelli, con sede in Roma – piazza del Viminale nr.1, C.F. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione (d'ora innanzi Dipartimento)

e

Poste Italiane S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ing. Massimo Sarmi, con sede in Roma viale Europa nr.190 C.F. 97103880585, ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione (d'ora innanzi Poste o Società)

PREMESSO

1. che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno svolge, attraverso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni (d'ora innanzi definito Specialità), compiti di tutela della sicurezza dei servizi di telecomunicazione, nonché quelli attinenti ai servizi postali, a norma della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261;

2. che rientrano, altresì, nei servizi di polizia postale le attività di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria dirette alla prevenzione e repressione degli illeciti penali e amministrativi concernenti i servizi postali da chiunque effettuati nonché la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti intesi a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi postali e delle telecomunicazioni, a norma del Decreto Interministeriale del 14 agosto 1984, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Autorità;
3. che Poste, in virtù della sua presenza capillare sul territorio, svolge attività di supporto alla Pubblica Amministrazione, al fine di agevolarne il rapporto con i cittadini e per assicurare la massima efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici da questa offerti;
4. che Poste svolge la propria attività nell'ambito dei servizi postali, ivi compreso il servizio postale universale, i servizi riservati come individuati nel D. Lgs. n. 261/99 ed i servizi di Banco-posta e i connessi servizi finanziari e assicurativi come individuati nel D.P.R. 144/01;
5. che il comma 1 dell'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ha espressamente previsto che il Dipartimento, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
6. che il comma 3 dell'art. 39 della medesima legge prevede che per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

7. che in questo quadro, le Parti ravvisano la necessità di proseguire con il potenziamento dell'attività di prevenzione attraverso servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
8. che le Parti, allo scopo di disciplinare i rapporti reciproci e le modalità dei servizi da effettuare intendono procedere alla stipula di una Convenzione – con un allegato che ne costituisce parte integrante - nell'ambito della cooperazione così regolata, volta al potenziamento dell'attività di sicurezza secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e l'allegato Disciplinare formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione a tutti gli effetti di legge.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Con la sottoscrizione del presente atto, Poste e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegnano a regolare i rapporti reciproci secondo lo schema di diritti ed obblighi di seguito specificati, volti al potenziamento della sicurezza ed alla migliore gestione, ai fini della sicurezza, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché di quelli ad essi strumentali, effettuati da Poste.

2.2 Le attività di cui alla presente Convenzione devono intendersi svolte dalla Specialità nei confronti del Gruppo Poste Italiane, per tale intendendo Poste Italiane SpA e le società controllate dalla medesima al momento della stipula della presente intesa.

Si intendono per controllate le Società rientranti nella definizione di cui all'art. 2359, commi 1, n.1) e 2), del Codice Civile.

ART. 3

SERVIZI SPECIALISTICI, FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA SICUREZZA PUBBLICA

3.1 La Specialità si impegna a fornire i servizi specialistici indicati nel presente articolo. Per servizi specialistici si intendono le peculiari attività di competenza della Specialità, volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti perpetrati ai danni degli utenti dei servizi di pubblica utilità offerti da Poste Italiane ed in generale del pubblico, come di seguito specificate:

- a) attività di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati ai danni degli utenti dei servizi di pubblica utilità offerti da Poste Italiane, secondo specifici progetti e moduli operativi delineati in sede di Comitato Paritetico;
- b) attività di scorta, da effettuarsi all'occorrenza a tutela dei soggetti impegnati nel trasporto di valori nei modi e tempi individuati nel disciplinare tecnico e specificati in sede di Comitato Paritetico;

- c) attività di prevenzione e repressione degli attacchi informatici ai danni delle reti e delle infrastrutture informatiche di Poste, assicurando, nel contempo, l'attività di consulenza e informazione specialistica in grado di prevenire possibili situazioni di crisi o di gravi disfunzioni del Sistema dei servizi informatici di Poste;
- d) supporto, nell'ambito dell'*Electronic Crime Task Force*, nello studio dei nuovi scenari di frode informatica, formazione ai dipendenti di poste italiane e supporto allo scambio di informazioni con gli organismi nazionali ed internazionali;
- e) servizi di intelligence relativi alle attività di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti prodotti e processi produttivi dei servizi finanziari e postali erogati da Poste Italiane;
- f) attività di verifica e vigilanza su richiesta di Poste Italiane tramite la struttura di Tutela Aziendale in relazione a casi di presunta condotta illecita da parte dei dipendenti di Poste Italiane;
- g) attività di prevenzione e repressione delle frodi filateliche;
- h) mirate attività di contrasto degli illeciti, in qualunque forma commessi, in danno della Società e degli utenti che usufruiscono dei servizi da essa offerti.

3.2 Le attività sopra descritte saranno di volta in volta concordate con Poste Italiane attraverso la struttura di Tutela Aziendale, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano Nazionale di Sicurezza delineato dal Comitato Paritetico di cui al successivo articolo 5.

3.3 Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, la Specialità si impegna altresì a:

- a) favorire l'aggiornamento professionale e la formazione del personale della Specialità nelle materie e nelle normative sul servizio postale e in tema di prevenzione e repressione degli illeciti penali concernenti i servizi di cui alla presente Convenzione,

anche con il concorso di qualificati rappresentanti di Poste;

- b) concorrere, anche attraverso incontri periodici a livello regionale, alla formazione del personale di Poste in ordine ai compiti ed alle attività svolte dalla Specialità;

3.4 Poste Italiane e la Polizia Postale e delle Comunicazioni concorreranno all'attività di comunicazione istituzionale relativa alle attività svolte in ragione della presente Convenzione secondo i modi e i termini individuati dal Comitato Paritetico di cui all'articolo 5 della presente Convenzione.

ART. 4 OBBLIGHI DI POSTE E COLLABORAZIONE OPERATIVA.

A fronte dei servizi specialistici indicati nell'articolo 3 della presente Convenzione, con le modalità specificate nell'allegato Disciplinare, Poste si impegna a contribuire a fornire alla Specialità quanto segue:

- a) veicoli;
- b) locali;
- c) dotazioni e strumenti utili allo svolgimento delle attività d'ufficio;
- d) a corrispondere gli eventuali costi aggiuntivi, in termini di lavoro straordinario, sostenuti dal Ministero dell'interno;
- e) a corrispondere un'indennità forfetaria al personale impegnato nel concorrere alla prestazione dei servizi specialistici previsti dalla Convenzione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, dalla legge 16 gennaio 2003, n° 3, nell'allegato Disciplinare Tecnico sono stabiliti i criteri e le modalità per la fornitura da parte di Poste delle prestazioni indicate nel presente articolo.

ART. 5 COMITATO PARITETICO

Per il coordinamento, la definizione e la verifica delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, Poste e la Specialità convengono di istituire un Comitato Nazionale Paritetico di indirizzo composto come segue:

- per Poste Italiane, dal Responsabile della Funzione Tutela Aziendale e da un suo delegato;
- per la Specialità, dal Direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni e da un suo delegato.

Il Comitato si riunisce con frequenza trimestrale e resta in carica per la durata della presente Convenzione.

Delle Riunioni del Comitato viene redatto processo verbale.

Il Comitato Nazionale può avvalersi di Comitati Paritetici Territoriali, competenti per le aree corrispondenti alle ATTA di Tutela Aziendale e composti come segue:

- per Poste Italiane, dal Responsabile della Funzione Area Territoriale di Tutela Aziendale e da un suo delegato;
- per la Specialità, dal Capo/Capi del Compartimento del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni e da un suo delegato.

ART. 6 DURATA

6.1 La presente Convenzione avrà durata di tre anni. Di anno in anno, in sede di Comitato Paritetico, si procederà all'analisi congiunta dello sviluppo della collaborazione tra le parti, finalizzata all'eventuale individuazione di nuovi obiettivi ovvero alla rimodulazione delle strategie in corso, che rendano opportuni aggiornamenti o modifiche, anche attraverso atti aggiuntivi, della presente Convenzione.

6.2 Previo accordo tra le parti, da realizzarsi attraverso scambi di dichiarazioni privi di particolare formalità, l'intesa sarà rinnovabile per un ulteriore periodo di anni tre.

ART. 7 DISCIPLINARE

7.1 L'allegato Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, regolandone gli aspetti di dettaglio e precisandone i contenuti giuridici ed operativi. Le norme in esso contenute, laddove non alterino l'assetto sostanziale dei rapporti e degli impegni tra le parti, potranno essere oggetto di revisione concordata, anche integrale, sulla base delle reali necessità e dello sviluppo dei servizi postali.

7.2 In caso di variazioni dell'assetto ordinamentale ed organizzativo degli Uffici territoriali della Specialità, le norme disciplinari potranno essere oggetto di revisione parziale o totale.

ART. 8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E RAPPORTI FRA LE PARTI

Le informazioni di cui le Parti siano in possesso in ragione della presente Convenzione sono da considerarsi riservate e non divulgabili.

Tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione saranno esaminate, a livello centrale, per il Dipartimento della P.S. dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e, per Poste, dalla Funzione Tutela Aziendale.

Le questioni di natura organizzativa ed operativa di interesse preminentemente territoriale, volte anche a realizzare spazi di flessibilità operativa connesse a situazioni particolari, ovvero a emergenze contingenti saranno esaminate dai Dirigenti dei Compartimenti della Specialità e dai responsabili delle Funzioni di Tutela Aziendale di Poste competenti per materia.

ART. 9
LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA
COMPROMISSORIA

9.1 Le norme applicabili al presente atto sono quelle previste dall'Ordinamento italiano.

9.2 Le questioni relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, e dell'allegato disciplinare, che non venissero risolte bonariamente tra le parti, verranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri.

Due membri saranno designati, rispettivamente, dal Dipartimento e da Poste e un terzo, con funzioni di Presidente, sarà designato concordemente dagli altri due membri.

Il deferimento al Collegio dovrà avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione formale della questione oggetto di controversia, effettuata da una Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancato accordo, il Presidente verrà nominato dal Presidente del Consiglio di Stato su istanza anche di una sola delle Parti.

Il Collegio giudicherà secondo diritto e opererà ai sensi degli artt. 807 e ss. del Codice di Procedura Civile.

ART. 10
CAUZIONE A CARICO DELLA SOCIETA'

Tenuto conto della sua notoria solidità economica, la Società, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità dello Stato, è esonerata dal prestare cauzione.

ART. 11
SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo, le spese di scritturazione e copia, l'imposta di registro per la presente Convenzione, da corrispondersi in misura fissa, saranno a carico di Poste ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entra in vigore, per Poste, dalla data del 1 gennaio 2011, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le ordinarie procedure di approvazione previste dalle leggi dello Stato.

La presente Convenzione consta di n. 11 pagine.

Roma,

**Per Poste Italiane
S.p.A.**

**Per il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza**



**DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE TRA
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA - E "POSTE ITALIANE S.p.A."**

ART. 1

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - e "Poste Italiane S.p.A."

ART. 2

(Assegnazione e tipologia locali)

Locali

Ai fini della Convenzione in epigrafe, Poste contribuisce alla fornitura di spazi idonei allo svolgimento delle attività d'ufficio (nella corrispondente classificazione catastale) nei limiti di 50.000 mq complessivi.

I locali occorrenti per gli uffici, compresi i locali accessori, sono messi a disposizione da Poste e forniti in uso gratuito per le esigenze della Specialità, che si impegna a non modificarne la struttura o la destinazione salvo accordo in tal senso tra le parti. Gli stessi sono ubicati, ove possibile, all'interno degli impianti di Poste, in modo tale da rendere agevole l'espletamento dei servizi in convenzione e d'istituto e devono essere mantenuti dalla Specialità nelle medesime condizioni di funzionalità, decoro, salubrità e sicurezza, in cui sono consegnati da Poste.

Ove possibile i locali saranno dotati di pertinenti aree di parcheggio nonché di spazi adibiti ad uso spogliatoio, maschile e femminile.

I locali dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione di infortuni, incendi e disastri e, per gli uffici accessibili



Posteitaliane

al pubblico, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche per portatori di handicap.

Gli eventuali interventi necessari per l'adeguamento dei locali alla normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, saranno pianificati e delineati in sede di Comitato Paritetico.

La Specialità, in particolare, ospiterà negli spazi assegnati il proprio personale nei limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ogni Ufficio di Polizia Postale sarà, di massima, ubicato in un'unica sede per motivi di funzionalità e di economia di risorse.

Eventuali ulteriori e/o diverse ubicazioni, derivanti da eventuali futuri ampliamenti, riduzioni o modifiche del patrimonio immobiliare delle Poste S.p.A., degli Uffici di Polizia Postale in relazione ad accresciute esigenze o alla sopravvenuta opportunità di una diversa localizzazione degli Uffici esistenti, dovranno essere concordate tra le parti, secondo i termini stabiliti nella Convenzione, in sede di Comitato Paritetico Nazionale.

ART. 3

(Caratteristiche specifiche dei locali)

I locali sono dotati, di norma, di appositi impianti di sicurezza passiva, secondo gli standard adottati da Poste per i propri immobili ed in relazione alle dimensioni e all'ubicazione dell'Ufficio di Polizia Postale.

Eventuali particolari esigenze di sicurezza saranno rappresentate dai Dirigenti della Specialità in sede di Comitato Paritetico, al fine di concordare le possibili soluzioni da adottare.



ART. 4

(Arredi e dotazioni di risorse strumentali)

Poste si impegna a fornire arredi e dotazioni utili allo svolgimento delle attività d'ufficio nella misura massima di 1 postazione completa (scrivania, computer, stampante e apparecchio telefonico) per ciascun dipendente della Specialità.

Poste si impegna altresì a fornire in uso gratuito alla Specialità gli arredi occorrenti allo svolgimento delle attività in convenzione, secondo gli standard qualitativi adottati dalla Società per i propri uffici e per il proprio personale.

Poste si impegna inoltre alla fornitura delle risorse strumentali, delle dotazioni hardware e software, di fotocopiatrici e quanto altro strettamente necessario agli uffici della Specialità, provvedendo, nei limiti del budget assegnato, alla manutenzione ovvero alla sostituzione, in caso di obsolescenza rispetto alle attività da svolgere o alla effettiva maggiore convenienza ed efficienza riscontrata in analoghi prodotti presenti sul mercato.

Per consentire la definizione del fabbisogno annuale delle risorse innanzi richiamate, e per la corrispondente quantificazione delle spese da prevedere in sede di bilancio previsionale di Poste, si procederà attraverso la predisposizione di piani annuali appositamente definiti dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni a seguito di ricognizioni effettuate presso i Compartimenti della Specialità e comunicate in sede di riunione del Comitato Paritetico.

Detti piani saranno forniti a Poste entro il mese di giugno, con riferimento alle esigenze per l'anno successivo.

ART. 5

(Utenze, servizi, canoni e materiali di consumo)

Poste si impegna a fornire le linee telefoniche ordinarie e ADSL, i relativi apparecchi telefonici, anche telefax, la necessaria



Posteitaliane

manutenzione dei medesimi, ed a provvedere al pagamento dei corrispondenti canoni.

Le linee telefoniche in uso agli Uffici della Specialità dovranno essere abilitate alle chiamate, per il tramite delle centrali telefoniche di Poste Italiane – ove esistenti -, in base al seguente schema:

- Dirigente – internazionali, extraurbane, cellulari e urbane;
- Funzionari - extraurbane, cellulari e urbane;
- Responsabili di Sezione o Squadra - extraurbane e urbane;
- Restante personale – urbane.

Poste, inoltre, si impegna a fornire complessivamente linee ADSL nel limite massimo di n. 400, per l'espletamento in Rete dei servizi di Specialità, provvedendo ad assegnarle agli Uffici di Polizia Postale con apposito piano di ripartizione che il Servizio Centrale provvederà a comunicare alla Direzione Tutela Aziendale di Poste.

Analogamente sono a carico di Poste la pulizia degli Uffici e i costi derivanti da consumi di energia elettrica, acqua, gas comprensivi di quelli relativi alla climatizzazione ed al riscaldamento dei locali.

La definizione del fabbisogno annuale del materiale di cancelleria e dei materiali di consumo, per la corrispondente quantificazione delle spese da prevedere in sede di bilancio previsionale di Poste, deve essere effettuata dal Servizio Polizia Postale, a seguito delle richieste dei Dirigenti dei Compartimenti, che provvederà a trasmetterlo alla competente Direzione Tutela Aziendale di Poste, sulla base dei flussi di attività che saranno concordati dalle parti”.

Le singole richieste di acquisto provenienti dai vari Compartimenti di Polizia Postale nel corso dell'anno e sulla base del fabbisogno indicato, dovranno pervenire alla Direzione Centrale Tutela Aziendale di Poste dal Servizio Polizia Postale, previa valutazione e avallo di quest'ultimo, in funzione dei limiti di spesa precedentemente concordati e inseriti nel budget di Poste.

Alla fine di ciascuna annualità di esercizio il Dirigente del Compartimento della Specialità renderà il consuntivo delle spese



Posteitaliane

telefoniche intervenute al Dirigente responsabile di Poste, attestandone l'effettivo utilizzo secondo i termini della presente intesa con propria dichiarazione a cadenza bimestrale.

ART. 6
(Autovetture di servizio)

Poste si impegna a fornire alla Specialità, in comodato gratuito, per l'espletamento dei servizi descritti in Convenzione, autovetture di servizio nel limite massimo di 240, per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Le autovetture e i relativi allestimenti, le cui caratteristiche tecniche ed operative sono concordate preventivamente dalle parti, vengono fornite in comodato gratuito da Poste e prese in carico, previo collaudo, da parte dell'Autocentro di Polizia competente per territorio, in vista della successiva assegnazione agli Uffici della Specialità.

Poste provvede anche all'attività per la predisposizione delle autovetture finalizzata all'installazione delle apparecchiature ed agli allestimenti di bordo, secondo i tipi e le qualità definite con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sui cui capitoli gravano le spese d'acquisto delle citate dotazioni.

Il logo Polizia, i contrassegni della Specialità e il numero aereo sul tetto delle autovetture sono apposti a cura e a carico dell'Autocentro della Polizia di Stato competente.

Sostituzione delle autovetture

Al termine del comodato gratuito, stabilito in quattro anni dalla data di consegna, è normalmente prevista la sostituzione di tutti i veicoli forniti assicurandone, comunque, la continuità della fornitura.

Per le autovetture in full rent è prevista una percorrenza media annua di 25.000 Km.



Posteitaliane

La sostituzione anticipata degli automezzi è ammessa nei soli casi di fuori uso del veicolo in conseguenza di sinistro, ovvero per anomala usura generale, su richiesta del Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni.

La condizione di fuori uso dovrà essere accertata dai tecnici dell'Autocentro di Polizia competente per territorio ed accettata dai tecnici responsabili di Poste.

Qualora l'automezzo non sia idoneo in via definitiva ai servizi di polizia dovrà essere riconsegnato a Poste per la definitiva dismissione da parte dell'Autocentro di Polizia competente.

Manutenzione delle autovetture

Nell'ambito del rapporto relativo alla fornitura dei veicoli, Poste provvede a tutti gli interventi periodici di manutenzione delle autovetture ed in ogni caso alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la sostituzione temporanea dei veicoli in quanto funzionale alla continuità della fornitura e dei servizi.

Assicurazione autovetture, personale e terzi trasportati

Poste provvede anche al pagamento della tassa di possesso, alle coperture assicurative R.C. Auto, incendio, furto e garanzia Kasko, nonché alla polizza infortuni per i conducenti di autoveicoli con massimali corrispondenti con quelli attualmente in vigore per il personale della Polizia di Stato.

Poste cura altresì la gestione delle pratiche relative ai sinistri passivi mentre la gestione di quelli attivi compete alla Specialità.

Carburanti

Sono a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza le spese relative al carburante e ai pedaggi autostradali.



Posteitaliane

ART. 7

(Limite di spesa)

Per gli interventi ai locali in uso alla Specialità, per la fornitura di quanto indicato al precedente articolo 4, per la fornitura del materiale di cancelleria e le richieste di acquisti specifici previsti all'art. 5, Poste si impegna entro i limiti di spesa precedentemente concordati tra le Parti in sede di Comitato Paritetico e inseriti nel bilancio previsionale (budget) di Poste Italiane.

Per quanto indicato all'articolo 6, Poste si impegna a provvedere entro i limiti di spesa complessivi annui di 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) euro.

ART. 8

(Corresponsione indennità)

In riferimento alle indennità previste dall'articolo 4 della presente convenzione, e in conformità all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le stesse sono corrisposte da Poste, nella misura massima complessiva annua di 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) euro, comprensiva di qualsivoglia ritenuta di legge, secondo le seguenti modalità:

- a) euro 500.000 in relazione alle eventuali maggiori spese documentate, necessarie in termini di lavoro straordinario del personale impiegato nei servizi di Specialità indicati all'articolo 3 della Convenzione;
- b) euro 1.000.000 di indennità forfetaria al personale impiegato nei servizi specialistici previsti dalla Convenzione;

Circa le attività svolte dalla Specialità ed ai fini del riconoscimento delle maggiori spese da lavoro straordinario nonché per l'indennità di vigilanza e scorta, riferiscono i Responsabili della Specialità in sede di Comitato Paritetico di cui all'articolo 5 della Convenzione. Circa l'indennità forfetaria di cui alla precedente lettera b), Poste si impegna a riconoscerne il versamento alla Specialità al



Posteitaliane

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Sicurezza approvato in sede di Comitato Paritetico Nazionale di cui al citato articolo 5 della Convenzione.

A norma dell'articolo 39, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la individuazione puntuale dei criteri di erogazione al personale dell'indennità di cui alla lettera b) del presente articolo è rimessa ad apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate, in un'unica soluzione, nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2439, per essere successivamente riassegnate ai corrispondenti capitoli di spesa del Ministero dell'Interno all'uopo previsti.

ART. 9

(Servizi operativi e progetti mirati)

Per far fronte ai maggiori impegni istituzionali previsti nella presente convenzione, richiamati in via generale all'articolo 3 della medesima, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la propria Specialità, si impegna a dar corso a tutte le iniziative ivi individuate ed a supportare tutti i progetti che in via sperimentale si propongono di dare concreta attuazione alla collaborazione reciproca così regolata. A tal fine, si procederà attraverso la predisposizione di piani annuali appositamente concordati in sede di Comitato Paritetico di cui all'articolo 5 della Convenzione.